

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2. - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento

Art. 1 "Premesse"

- 1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 di seguito Regolamento.
- 2) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che, procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
- 3) Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014;
- 4) A partire dal 22 gennaio 2015 i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 2 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, previsti dal Titolo II - Capo 3 del Regolamento.
- 5) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. esclusivamente tramite procedura telematica, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II - Capo 3 del Regolamento. Trattandosi di una procedura telematica, tutte le notifiche e le comunicazioni ai Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Soggetti proponenti, consulenti), saranno disponibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le credenziali personali. Il sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle PEC di "cortesia" per informare della presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro.

Art. 2 "Modalità presentazione domande di agevolazione"

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da liberi professionisti, microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell'**allegato 1** parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
 - b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq;
 - servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";
 - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
 - c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" e alcuni servizi sanitari considerati di grande rilevanza sociale nell'ambito della Divisione Q "sanità e assistenza sociale" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007";

- d) liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81.
- 2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "disposizioni in materia di professioni non organizzate", tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale. Ogni altro requisito richiesto dal presente avviso è applicabile alla categoria dei liberi professionisti compatibilmente con la natura giuridica rivestita e con le rispettive leggi professionali o con quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dalla Circolare direttoriale 1° ottobre 2018, n. 3708/c (Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4). Alla data di presentazione della domanda, i liberi professionisti devono risultare in possesso di Partita Iva.
- 3) Nel caso di società la durata, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
- 4) Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
 - costruzione navale;
 - industria carboniera;
 - siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - fibre sintetiche;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- 5) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
- 6) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": le sottocategorie "38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali, "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto, "38.31.10 Demolizione di carcasse", "38.31.20 Cantieri di demolizione navali", "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche", "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse", "39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia", "39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti". Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.
- 7) Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti, saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.
- 8) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria "93.29.90" limitatamente all'attività di "ludoteche per intrattenimento bambini" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".
- 9) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria "10.61.40" limitatamente alla "produzione di cereali per la prima colazione" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".

- 10) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi ospedalieri e servizi di assistenza sociale residenziale di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": la sottocategoria Ateco "86.10.10 Ospedali e case di cura generici", "86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici", "87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani", "87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti", "87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili" e "87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale".
- 11) Con riferimento ai progetti presentati nell'ambito dell'attività economica "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" di cui al codice Ateco 49.32.20, sono ammissibili quali mezzi mobili targati, esclusivamente le autovetture con le seguenti limitazioni: "veicoli destinati al trasporto di persone, entro i nove posti, compreso quello del conducente".
- 12) Nell'ambito della categoria b) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria 47.30.00 "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di "impianti tecnologicamente innovativi volti all'erogazione di combustibile efficiente e alternativo" (a titolo esemplificativo: gas naturale compresso o liquefatto, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici, etc.).

Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili"

- 1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
- 2) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, devono tendere alla:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte dei soggetti beneficiari.
- 3) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, possono comprendere investimenti volti all'introduzione delle BAT di settore che limitino il consumo e l'inquinamento del suolo.
- 4) Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
- 5) Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
- 6) Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
- 7) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
- 8) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
- 9) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
- 10) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 8) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 4 "Spese ammissibili"

- 1) Le spese ammissibili sono quelle previste dagli artt. 35 e 36 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 35 del Regolamento:

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti in "attivi materiali" ed "attivi immateriali" che riguardano investimenti iniziali, come definiti all'art. 15, comma 4, di importo minimo pari a euro 30.000.

Art. 36 del Regolamento:

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
 - d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del precedente comma 1.
4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

- 2) Con riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:
 - Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
 - Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.
- 3) Con riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento:
 - sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, devono essere utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di impresa, devono essere immatricolati autocarro e devono essere furgonati (privi di sedili posteriori). L'obbligo dell'immatricolazione del mezzo mobile targato come autocarro e con allestimento furgonato, non si applica per le attività ammissibili di trasporto persone.
- 4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
 - h. tutte le spese non capitalizzate;

- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- 5) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
- 6) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
- 7) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa quali ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e tablet.
- 8) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, stoviglie, utensili per cucina.
- 9) Nel caso di acquisto di mezzi mobili non sono ammissibili le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione.
- 10) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".
Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica".
- 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa. Quanto su indicato vale anche per le domande presentate dai liberi professionisti.
- 12) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa. L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata con la quale si ripartisca l'investimento previsto sui diversi codici Ateco indicandone anche il criterio oggettivo di ripartizione.
- 13) Il Soggetto beneficiario deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dal proponente stesso. Nel caso in cui il Soggetto proponente operi in una porzione di immobile, sarà necessario fornire la documentazione probatoria attestante la separazione fisica (ad esempio layout del tecnico, rilievo fotografico, etc.), rispetto alle altre porzioni di immobile ove svolgono l'attività altre imprese.
- 14) Non sono ammissibili le spese relative all'attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
- 15) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente Avviso non deve riportare data antecedente alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
- 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.
- 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci. L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio

dell'impresa fornitrice". Tali limitazioni su indicate si applicano, ove è il caso, anche al libero professionista quale Soggetto proponente.

Si precisa che, in caso di acquisto/realizzazione di immobile per trasferimento sede (o per apertura di una nuova unità locale che andrà ad aggiungersi a quella preesistente), occorre fornire copia registrata del titolo di disponibilità della vecchia sede operativa. Laddove la vecchia sede sia di proprietà, occorre fornire anche:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) che attesti che la destinazione della vecchia sede sarà mantenuta per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) riportante una descrizione del ciclo produttivo dell'impresa evidenziando, nel dettaglio, l'utilizzo della vecchia sede.

Qualora la vecchia sede sia di proprietà ma non verrà reimpiegata all'interno del ciclo produttivo dell'impresa e/o non verrà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, occorrerà fornire una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo (Geom., Arch. o Ing.), all'interno della quale lo stesso tecnico deve riportare il valore del vecchio immobile ed il valore del suolo su cui il vecchio immobile insiste. Il tutto, al fine di ammettere il costo per l'acquisto/costruzione della nuova unità immobiliare al netto del valore del vecchio immobile non impiegato nel ciclo produttivo;

- 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Contratto di fornitura/appalto;
- Ordine di acquisto/Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);
- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile;

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

- 19) Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile". Con la dizione "impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile," si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie:

- impianti ad energia eolica;
- impianti ad energia solare (tutte le tecnologie);
- macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale;
- impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

A tal proposito, su tali iniziative volte alla tutela dell'ambiente ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari di efficienza energetica tendenti a ridurre i consumi energetici, aumentando l'efficienza e soddisfacendo il fabbisogno energetico con le energie rinnovabili, è prevista una premialità pari al pari al 30% per le medie imprese e pari al 35% per le piccole imprese del costo dell'impianto (comprensivo delle spese relative alla diagnosi energetica nella misura non superiore all'1,5% del costo dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00). Sono, altresì, agevolabili le spese per i sistemi di accumulo integrati (storage), per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno dei Soggetti proponenti. Si specifica, infine, che il limite di spesa dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è di € 2.400,00 per ogni kW di potenza, mentre per i sistemi di accumulo integrati il limite è di € 1.000,00 per ogni kWh.

Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa (o attività del libero professionista) oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e che il costo previsto è congruo;
 - il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
 - l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa (o attività del libero professionista), insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
 - il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;
- 20) Non sono ammissibili le spese riferite alle attrezzature per "allestimento show room" in quanto si tratta di scorte di magazzino e, quindi, di beni che l'impresa potrebbe vendere;
- 21) Non sono ammissibili le spese di acquisto/costruzione/ristrutturazione di aree di immobili non funzionali e non utilizzate dal Soggetto Proponente per l'esercizio dell'attività ammissibile oggetto di richiesta di agevolazioni.
- 22) Il Soggetto proponente, nei casi previsti al comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento, per interventi in opere murarie relative a nuova costruzione dovrà fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
- 23) Per "immobili esistenti e non utilizzati", previsti tra le opere murarie come interventi di recupero e di riqualificazione degli stessi (comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento), si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. La suindicata dichiarazione del tecnico di inagibilità o inabitabilità, deve essere depositata presso il Comune e il Soggetto proponente deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.

Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"

- 1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 37 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 37 del Regolamento:

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto impianti di cui al precedente comma 2 comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
 - b. cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma 6 precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.
8. Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.
9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.

- 2) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui all'articolo 37, comma 2, verrà determinato in fase di verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 38, comma 7, verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
- 3) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
- 4) Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell'importo dell'investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell'investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 5) I Soggetti Proponenti che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato **esclusivamente** con riferimento alle spese necessarie all'eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4. La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.
In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).

Art. 6 "Risorse disponibili"

- 1) Al presente Avviso sono destinati 30 milioni di euro a valere sul FSC 2007 - 2013, e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
- 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" - obiettivo specifico 3e Azione 3.6, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
- 3) L'Avviso persegue il raggiungimento dell'obiettivo specifico 3e) - "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" a cui concorre l'Azione 3.6 - "Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese" - (RA 3.5 dell'Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento dell'indicatore di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno".

L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologia per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"

- 1) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
- 2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dal libero professionista.
- 4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale, non è necessaria la trasmissione tramite posta elettronica certificata;
- 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi precedente art. 4 comma 18).
- 6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi>. L'impresa proponente dovrà obbligatoriamente indicare nell'Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni.
- 7) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni (visualizzabili e da trasmettere tramite upload sul "**Cruscotto impresa**"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà, comunque, effettuata non più di una richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano richieste di integrazioni:
 - Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dal Soggetto proponente;
 - Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;
 - Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto di investimento presentate dal Soggetto proponente.
- 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve **obbligatoriamente registrare** al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.
- 9) L'invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"

- 1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 38 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 38 del Regolamento:

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.

2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.
3. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.
4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al comma 4.
6. L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
 - a. il contratto di finanziamento;
 - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
 - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
 - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Gli Avvisi di cui all'art. 6, comma 3 stabiliscono l'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.
7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione .
8. Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 6 comma 8 del Regolamento, perché possa effettuare le proprie valutazioni.
9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e, all'ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.
10. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente articolo 37, comma 2, aggiornato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.

- 2) Alla richiesta di erogazione del contributo, di cui al comma 7 dell'articolo 38 del Regolamento, unitamente alla documentazione già prevista, deve essere allegata quella attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.
- 3) La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "**Cruscotto impresa**" presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, ove si accede a seguito di accreditamento (art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento degli investimenti (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.
- 4) Le relazioni di cui al comma 8 dell'art. 38 del Regolamento, sono trasmesse al Comitato periodicamente almeno con cadenza semestrale.

Art. 9 "Contributo finanziario"

- 1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"

- 1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
 - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della

medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione;
- 2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11 "criteri di selezione"

- 1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
 - criteri di ammissibilità sostanziale:
 - ✓ coerenza con lo specifico strumento dell'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", con lo specifico obiettivo 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" a cui concorre l'Azione 3.6 "Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese" e con il presente Avviso;
 - ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - criteri di valutazione:
 - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve tendere almeno ad una delle seguenti fattispecie:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte dei Soggetti beneficiari.

Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"

- 1) Come disciplinato dall'articolo 38, comma 3, del Regolamento, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
- 2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di creazione della pratica (art. 7 comma 3) sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di aiuti da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dello stesso e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui il Soggetto Proponente presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore 4 mesi di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 6 mesi dalla data di creazione della pratica.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:
- Allegato A (business plan numerico);
 - Allegato B (business plan descrittivo) con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del titolare;
 - Allegato C (domanda dell'impresa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o del titolare;
 - Allegato D firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione dell'impresa;
 - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
 - preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 20103 per le professioni non organizzate. (per le domande presentate da professionisti)
 - documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o,

se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l'iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza.

- titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, la stessa deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti.
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).
 - nei casi previsti al comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento, per interventi in opere murarie relative a nuova costruzione, fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui il Soggetto proponente dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
 - nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile non utilizzato da recuperare, con allegato idoneo rilievo fotografico. La suindicata dichiarazione del tecnico, deve essere depositata presso il Comune e il Soggetto proponente deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.
- 4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, del Regolamento.
- 5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.
- 6) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"

- 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, il Soggetto proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata "**Accreditamento Imprese**" attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
- 2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nella sezione "Richiesta di Erogazione del contributo" nel "**Cruscotto impresa**", presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, compilare i campi previsti e caricare mediante upload la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:

- a. Richiesta di erogazione del contributo;
- b. il contratto di finanziamento;
- c. Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della vecchia sede (in caso di acquisto o di realizzazione immobile);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio su presenza rapporti di parentela, art. 2359 c.c. (nel caso di acquisto di immobile) e/o software (nel caso di acquisto dello stesso);
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla funzionalità dei mezzi mobili e sull'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività di impresa (nel caso di acquisto e installazione attrezzature su mezzi mobili);
- f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile che autorizza il soggetto proponente ad effettuare le opere murarie previste nel progetto;

- g. layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, della sede dove verrà svolta l'attività (con indicazione della destinazione delle varie aree e dei metri quadri);
- h. Documentazione attestante la destinazione d'uso/certificato di agibilità;
- i. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
- j. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- k. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale;
- l. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari oliste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
- m. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato e per ciascun cespite deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.6a), che ne consenta una chiara identificazione;
- n. Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
- o. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);
- p. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
- q. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n.17 del 30/09/2014 (da scaricare area modulistica).

- 3) Al fine di contribuire alla massima informazione, il Soggetto proponente dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento, contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3e Azione 3.6". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate.
- 4) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- 5) Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).
- 6) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
- 7) La Regione Puglia, anche attraverso Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento;
- 8) Alla data di richiesta di erogazione del contributo il Soggetto proponente, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alla nuova unità produttiva oggetto di agevolazione, fornendo la relativa documentazione (a titolo esemplificativo autorizzazioni/comunicazione necessarie all'esercizio dell'attività, agibilità, documentazione fotografica, etc.).
- 9) I soggetti beneficiari rimangono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto all'art. 9 lett. c del Regolamento, pena la revoca delle agevolazioni.
- 10) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa*

attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."

- 11) È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"

- 1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto del Soggetto proponente e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

- 1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
- 2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
- 3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 16 "Revoca dei contributi"

- 1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.
- 2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
- a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b) sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c) nel caso in cui i Soggetti proponenti, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - e) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;

- f) non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - g) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento (per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti) e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa);
 - h) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
 - i) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
- a) l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
 - b) il Soggetto proponente non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie;
 - c) l'impresa richiedente non sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.
- 4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
- 5) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."*
- 6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.
- 7) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e i) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

- 1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo III, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"

- 1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di

una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.

Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.

- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo III, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l'operazione di cessione in affitto su indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 19 "Cessione del credito"

- 1) È consentito che il Soggetto titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 20 "Disposizioni temporanee"

- 1) A far data dalla pubblicazione della DGR n. 2430 sul BURP n. 17 del 12/02/2019, le verifiche di cui all'art. 125 par. 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 sulle richieste di erogazione presentate ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso - incluse quelle precedentemente non concluse dall'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A. - verranno svolte dalla Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020. Pertanto dalla data suindicata, l'AdG svolgerà le attività e gli adempimenti riferiti alle verifiche istruttorie delle richieste di erogazione previste dai precedenti Art. 7 comma 7, Art. 13 comma 1 e comma 7. Inoltre per tali iniziative, se ricorre il caso, l'AdG procederà ad effettuare le attività e gli adempimenti istruttori previsti dall'Art. 16 "Revoca dei contributi" e dal seguente Art. 21 per quanto concerne il "Trattamento dei Dati personali".

Art. 21 "Trattamento dei dati personali"

- 1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
- 2) Laddove il Soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia - sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
- 3) Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

- 4) Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), i Soggetti beneficiari si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Art. 22 – “Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19”

1. Con la Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 e ss.mm.ii. “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato che *“l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione.”* Inoltre, *“nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”*.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono conformi all'approvazione dell'Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE. Il presente articolo disciplina l'ulteriore operatività dello strumento Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. L'intervento è finalizzato all'attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall'esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.
3. Alla misura disciplinata dal presente articolo sono applicabili, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche quelle del presente Avviso espressamente richiamate.
4. Le domande di aiuto di cui al presente articolo possono essere presentate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Per la disciplina relativa alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, si rimanda all'art. 2 del presente Avviso.
5. Le sovvenzioni sono finalizzate a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia “Covid-19”. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione.
6. Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli aiuti di cui al presente articolo sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
 - d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 o l'eventuale data successiva se verrà prorogato il Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020.
7. L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell'esercizio 2019. L'importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.

Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro, di cui al precedente comma 6 lettera a.
8. Per la concessione degli aiuti previsti dal presente articolo sono destinati **150 milioni di euro** a valere sul POR PUGLIA 2014 – 2020. Per ciò che concerne la disciplina delle risorse disponibili, si rimanda al

comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso.

9. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla "domanda di ammissione del finanziamento ai contributi", si rimanda all'art. 7 del presente Avviso, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, e per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
10. Per quanto riguarda i "motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento" si rimanda all'art. 10 del presente Avviso, per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
11. L'invio della domanda di agevolazione, della richiesta di erogazione della sovvenzione diretta e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto proponente, per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla finanziabilità dell'operazione.

Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. In caso di proroga del Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020, la data limite per l'invio telematico delle domande si intende 30 giorni prima della nuova scadenza fissata. Nel caso in cui il Soggetto Proponente presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore **1 mese** di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Il finanziamento deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall'epidemia "Covid19". Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all'entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

12. La domanda di agevolazione, presentata dal Soggetto proponente al Soggetto finanziatore contiene la richiesta della sovvenzione diretta di cui al precedente comma 7.

A tal fine, il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda e della richiesta della sovvenzione diretta sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, secondo la procedura descritta nel seguito.

Il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione (utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/quest/bandi-e-avvisi>):

- Allegato A Circolante (destinazione del finanziamento con indicazione dei dati anagrafici, dell'unità operativa e legale del Soggetto proponente);
- Allegato B Circolante (autocertificazione da parte del Soggetto proponente, con cui attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare;
- Allegato C Circolante (domanda del proponente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare, contenente, nel caso di richiesta di sovvenzione pari al 30%, l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali riferiti all'esercizio 2019;
- Allegato D Circolante firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione di impresa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 per le professioni non organizzate (per le domande presentate da professionisti);
- Autocertificazione attestante che il Soggetto proponente non si trovava già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- Documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della